

LAVORO SPORTIVO: NOVITA'

Con la riforma dello Sport (D.L. 36/2021 e D.Lgs. 163/2022) **dal 1°/01/2023** i compensi sportivi dilettantistici dell'art. 67, c.1, lett. m), non esisteranno più e si applicherà la nuova normativa.

Le collaborazioni intrattenute dai collaboratori sportivi con i propri sodalizi potranno essere:

- volontariato puro
- lavoro sportivo

IL VOLONTARIO PURO

Volontario sarà colui che presta GRATUITAMENTE la propria opera in favore del sodalizio sportivo.

Il volontario:

- potrà beneficiare esclusivamente del rimborso delle eventuali spese sostenute
- dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi.

Il volontario può essere anche un non tesserato e non associato dell'ente.

Il volontario è incompatibile con qualunque altra forma di lavoro retribuito dal sodalizio sportivo.

IL LAVORATORE SPORTIVO

Il lavoratore sportivo sarà colui che esercita l'attività sportiva VERSO CORRISPETTIVO.

Sono lavoratori sportivi coloro che sono necessari e funzionali allo svolgimento dell'attività sportiva:

- atleta
- allenatore
- istruttore
- direttore tecnico
- direttore sportivo
- preparatore atletico
- direttore di gara
- ogni altro soggetto tesserato che svolge le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli organismi affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Il lavoro sportivo potrà assumere in relazione alle modalità di svolgimento del rapporto:

- natura subordinata
- autonoma
- co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa)

A tutti i lavoratori sportivi si applicherà l'ordinaria disciplina a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria. Si applicheranno le

norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

I lavoratori sportivi subordinati avranno diritto alle tutele previste dalla NASPI.

I dipendenti pubblici che esercitano attività a favore di società sportive e associazioni dilettantistiche, potranno continuare ad operare liberamente nello sport se volontari; se sono retribuiti, invece, dovranno essere in possesso di specifica e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione e saranno soggetti alle stesse imposizioni fiscali degli altri collaboratori.

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE TRA CO.CO.CO E DIPENDENTE

L'inquadramento contrattuale potrà riferirsi al lavoro subordinato o al lavoro autonomo in base alla volontà delle parti e soprattutto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto. Per discriminare tra co.co.co. e dipendente si applicano i criteri ordinari, non tanto e non solo gli indicatori quali l'osservanza di un orario, la previsione di una retribuzione fissa o l'assenza di rischio economico per il lavoratore, ma soprattutto la presenza dell'**assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro**.

LA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (CO.CO.CO.)

La prestazione "si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co." quando la durata delle prestazioni **non supera le 18 ore settimanali** purché le prestazioni siano svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS (Federazioni Sportive Nazionali/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva). Nel computo delle 18 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Il superamento delle 18 ore non significa la riqualifica di rapporto di lavoro subordinato, ma l'onere di dimostrarne la natura genuinamente autonoma grava sull'ente sportivo.

Dubbi non chiariti:
il conteggio delle 18 ore è per settimana o media settimanale per la durata del rapporto?
La presenza nei luoghi di allenamento da parte dei consiglieri deve essere esclusa dal conteggio delle 18 ore?

LAVORO SPORTIVO CON PARTITA IVA

Elementi identificativi del lavoro autonomo: Autonomia – Abitualità -Natura professionale

		AGEVOLAZIONE
Trattamento fiscale	Assoggettamento al regime fiscale applicato	Applicazione della franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui
Trattamento previdenziali	Si prevede il diritto all'assicurazione previdenziale ed assistenziale (gestione separata Inps e contribuzione aggiuntiva)	Esenzione contributiva fino alla soglia di 5 000 euro annui e, sulle somme eccedenti, l'aliquota ordinaria, con riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEL LAVORO SPORTIVO

Il trattamento tributario, valido per tutte le tipologie di lavoro sportivo, varia in base a tre fasce di reddito:

	AGEVOLAZIONE
Compensi inferiori a euro 5.000,00	Nessuna tassazione
Compensi compresi da euro 5.000,00 e 15.000,00	Nessuna tassazione
Compensi superiori a euro 15.000,00=	Tassazione con aliquote ordinarie sulla parte eccedente

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo dovrà rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO

Il trattamento previdenziale è più complicato:

- esenzione previdenziale per compensi inferiori a euro 5.000,00=
- assoggettamento a contribuzione previdenziale per compensi uguali o superiore a euro 5.000,00=

La gestione previdenziale dei dipendenti sportivi sarà il Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS (che assume la denominazione di **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi**) mentre, per i lavoratori autonomi e co.co.co. del settore dilettantistico, sarà costituita dalla **Gestione Separata INPS**:

ALIQUOTE PREVIDENZIALI

Tipologia rapporto	Aliquota previdenziale	Aliquote "minori" assistenziali*	Ripartizione ASD-SSD/lavoratore
Lavoro subordinato	33%	5,17%	23,81% + 5,17% ASD-SSD 9,19% lavoratore
Co.co.co.	25%	2,03%	2/3 ASD-SSD 1/3 lavoratore
Lavoratori autonomi	25%	1,23%	Addebito (volontario) 4% al committente
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie	24%	//	Se co.co.co. 2/3 – 1/3 Se autonomo 4% addebito (volontario) al committente

* contributi minori: previste a tutela della malattia, maternità, assegni nucleo familiare, degenza ospedaliera e disoccupazione

E' previsto che, sulla parte eccedente € 5.000,00=, fino al 31/12/2027, la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale è ridotta del 50%, per tutte le tipologie di rapporto, mentre, per la parte assistenziale, non vi sono riduzioni.

LE CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Le collaborazioni a carattere amministrativo non ci saranno più: saranno inquadrate come lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi nella forma co.co.co. a seconda delle caratteristiche del rapporto:

- se dipendenti, verranno assunti con contratto di lavoro subordinato di diritto comune
- se co.co.co. non potranno beneficiare della presunzione di legge per il contratto di collaborazione fino a 18 ore, quindi sarà sempre onere dell'ente sportivo dimostrare la natura genuinamente autonoma della collaborazione.

Le co.co.co. amministrativo gestionali beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dettate per il lavoro sportivo:

- applicazione della franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui
- esenzione contributiva fino alla soglia di 5.000 euro annui e, sulle somme eccedenti, l'aliquota del 25%, con riduzione dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni

ADEMPIMENTI CONNESSI AL LAVORO AUTONOMO SPORTIVO IN FORMA DI CO.CO.CO.

- ⇒ I dati del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere comunicati al nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche
- ⇒ Tale comunicazione sostituisce la comunicazione al Centro per l'Impiego
- ⇒ Non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro
- ⇒ Il L.U.L. e l'obbligo di comunicazione mensile all'INPS per le co.co.co. sportive dilettantistiche (modello Uniemens) potranno essere adempiuti in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche
- ⇒ Non vi è obbligo del prospetto paga nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00 [Si suppone che il cedolino debba essere emesso al superamento della soglia]. Per importi superiori a 5.000,00 si dovrà comunque calcolare il contributo INPS, pagare il modello F24 e inviare il modello Uniemens tramite il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche
- ⇒ Predisposizione modello F 24: possibilità di generarlo tramite registro
- ⇒ Comunicazione INAIL e autoliquidazione del premio: possibilità di ottemperare agli adempimenti tramite il Registro delle Attività Sportive
- ⇒ L'elaborazione della Certificazione Unica e la predisposizione di file telematico per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate verrà effettuata tramite Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, mentre l'invio telematico del file sarà a cura dell'intermediario abilitato

ADEMPIMENTI CONNESSI AL LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

In caso di lavoro sportivo nella forma di rapporto di lavoro subordinato si ritiene che gli adempimenti da porre in essere rimangano quelli ordinari.

._*_*_*_*_*_.

REGIME TRIBUTARIO DEI PREMI

Il regime tributario dei premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive prevede una tassazione a titolo di imposta del 20%.

._*._*._*._*_

SUGGERIMENTO OPERATIVO

Si consiglia di cessare tutti i contratti in essere entro il 31/12/2022 e, a decorrere dal 1°/01/2023, stipulare nuovi contratti secondo la nuova normativa.

ESEMPI

CALCOLO TASSE E PREVIDENZA PER CO.CO.CO

Tassazione e previdenza Collaboratore sportivo - Como-				
<i>Ante riforma</i>				
Compenso lordo	10.000	15.000	25.000	
Soglia di esenzione	10.000	10.000	10.000	
reddito imponibile fiscale	-	5.000	15.000	
Imposta Irpef 23%	-	1.150	3.450	
Imposta addizionale regionale 1,23% -1,58%	-	615	773	
Imposta adizionale comunale 0,8%	-	40	120	
Totale tasse	-	1.805	4.343	
Compenso netto	10.000	13.195	20.657	
Costo per l'ente Sportivo	10.000	15.000	25.000	
Tassazione e previdenza Collaboratore sportivo - Como-				
<i>post riforma</i>				
Compenso lordo	10.000	15.000	25.000	
Soglia di esenzione	10.000	15.000	15.000	
reddito imponibile fiscale	-	-	10.000	
Imposta Irpef 23%	-	-	2.300	
Imposta addizionale regionale 1,23%	-	-	123	
Imposta adizionale comunale 0,8%	-	-	80	
Totale tasse	-	-	2.503	
Esenzione	5.000	5.000	5.000	
Base imponibile lorda	5.000	10.000	20.000	
Riduzione del 50% per i primi 5 anni	2.500	5.000	10.000	
Reddito imponibile previdenziale	2.500	5.000	10.000	
Contributo previdenziale IVS aliquota 25%	625	1.250	2.500	
Contributi minori pari all' 2,03%	102	203	406	
Totale contributi	727	1.453	2.906	
Totale oneri fiscali e contributivi	727	1.453	5.409	
Compenso netto (lordo - tasse - 1/3 contributi)	9.758	14.516	21.528	
Costo per l'ente Sportivo (lordo + 2/3 contributi)	10.484	15.969	26.937	

CALCOLO TASSE E PREVIDENZA PER AUTONOMO FORFETTARIO

Imposte professionista forfettario				
Compenso lordo	15.000	20.000	24.000	30.000
Soglia di esenzione	15.000	15.000	15.000	15.000
reddito di riferimento ai fini fiscali	-	5.000	9.000	15.000
Reddito imponibile (ipotizzando coeff. 78%)	-	3.900	7.020	11.700
imposta sostitutiva 5%	-	195	351	585
% imposte sui compenso lordo	-	0,975	1,463	1,950
dopo 5 anni imposta sostitutiva 15%	-	585	1.053	1.755
% imposte sui compenso lordo	0	2,925	4,388	5,850
Previdenza professionista forfettario				
Compenso lordo	15.000	20.000	24.000	30.000
Soglia di esenzione	5.000	5.000	5.000	5.000
Base imponibile contributi minori	10.000	15.000	19.000	25.000
Riduzione del 50% per i primi 5 anni	5.000	7.500	9.500	12.500
Contributo previdenziale IVS aliquota 25%	1.250	1.875	2.375	3.125
Contributi minori pari all' 1,23%	123	185	234	308
TOTALE	1.373	2.060	2.609	3.433
Professionista già iscritto ad altre forme di previdenza				
Contributo previdenziale IVS aliquota 24%	1.200	1.800	2.280	3.000
Contributi minori non dovuti	-	-	-	-